

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI LUNEDÌ 12 AGOSTO 1974

Presidenza del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche all'ordinamento degli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio » (1406):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 319, 320, 321 e <i>passim</i>
ABENANTE	320, 321, 323 e <i>passim</i>
AGRIMI	320, 322, 324 e <i>passim</i>
ARENA	325, 326, 327
BARRA	320, 324, 326
BUCCINI	320, 323, 324 e <i>passim</i>
DE MATTEIS	323, 325
LEPRE, sottosegretario di Stato per l'interno	320, 321, 323 e <i>passim</i>
MAFFIOLETTI	321, 325
MAROTTA	321, 322, 323 e <i>passim</i>
VENANZI	320, 323, 326

La seduta ha inizio alle ore 12.

T R E U , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifiche all'ordinamento degli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio » (1406)

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento degli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio », del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli colleghi, credo sia a tutti nota la situazione nella quale operano attualmente gli istituti e le aziende abilitati ad esercitare il credito su pegno, la cui attività è regolata da una disciplina alquanto lacunosa grazie alla quale si vanno sempre più accentuando preoccupanti fenomeni criminosi collegati all'attività medesima; fenomeni dovuti alla mutata realtà sociale ed economica nel cui contesto si svolgono oggi le operazioni in questione e che non potevano certo essere previsti all'epoca in cui venne ema-

1^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (12 agosto 1974)

nata la normativa tuttora vigente in materia.

Di qui la necessità di nuove norme, tali da porci in condizione di ovviare agli inconvenienti di cui sopra; ed a ciò provvede appunto il disegno di legge in esame con i suoi quattro articoli, i quali impongono taluni obblighi la cui trasgressione comporta la responsabilità personale per la persona cui spetta la rappresentanza dell'istituto o dell'azienda di credito.

Ciò detto, non mi resta che invitare la Commissione a voler approvare il disegno di legge con la massima sollecitudine, considerata la sua indubbia utilità.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V E N A N Z I . Premesso che l'articolo 3 contiene, nel primo comma, un evidente errore di stampa, quando afferma: « Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle imposte non comprese tra gli istituti ed Aziende di credito . . . », in quanto evidentemente il testo doveva essere « anche alle imprese », debbo osservare che la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 4 è veramente assai modesta, sproporzionata alla gravità del fatto. Sarei pertanto dell'avviso di elevarla.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Si potrebbe stabilire che l'ammenda va da lire 100.000 a lire 1.000.000, considerando che la pagherebbero quelle imprese che svolgono sostanzialmente un'attività illecita la quale si è rivelata in questi ultimi tempi particolarmente pericolosa.

A B E N A N T E . Bisognerebbe però offrire la possibilità, all'amministrazione che esercita il controllo sul settore, di revocare la licenza all'esercizio del credito pignorativo in caso di recidiva. Infatti, diciamo la verità, non è l'ammenda di un milione che può incutere timore a chi voglia commettere dei reati così lucrosi, bensì la prospettiva di perdere appunto la relativa licenza e non poter più proseguire in quell'attività.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

A G R I M I . Vorrei osservare che non deve essere il direttore a rispondere per la omissione dell'impiegato o per la sua colpa.

B A R R A . Quello dell'ammenda è un istituto penale, in un certo senso più efficace. Io riterrei preferibile, per l'articolo 4, la seguente dizione: « L'inosservanza degli obblighi di cui al secondo comma dell'articolo 1 è punita con l'ammenda ».

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Ma in tal modo è sempre coinvolta la persona cui spetta la rappresentanza dell'istituto o dell'azienda, anche se non ha niente a che vedere con il reato colposo.

L E P R E , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esiste una responsabilità oggettiva.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. La legge penale presuppone sempre, come destinatario, una persona fisica.

B A R R A . Ma in tal modo, appunto, può accadere che all'impiegato il quale ometta di trascrivere nell'apposito registro previsto dal secondo comma dell'articolo 1 le generalità ed il domicilio di chi concede il pegno, la data dell'operazione e la descrizione degli oggetti ricevuti in pegno, non sia comminata alcuna pena, e che invece sia punito, ad esempio, il presidente dell'istituto bancario.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Come stavo dicendo, siamo in materia penale, dove è assolutamente necessario individuare un destinatario della norma. Possiamo semmai, anche senza dirlo espressamente ma a norma delle disposizioni di carattere generale del codice penale, prevedere il caso del correo.

B U C C I N I . Mi permetto di avanzare a mia volta dei dubbi, associandomi al collega Barra. Noi non possiamo cioè introdurre in un disegno di legge, specie con gli indirizzi esistenti oggi in materia penale, un principio di responsabilità oggettiva, stabilendo che l'ammenda va a carico solo del rappresentante dell'istituto e non di chi com-

1^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (12 agosto 1974)

metta materialmente l'omissione. Se la questione andasse vista sotto il profilo della responsabilità civile, sarebbe un conto; ma la responsabilità penale è personale e deve far carico alla persona che compie l'azione.

Vorrei anche aggiungere che l'articolo 4 si riferisce solo al secondo comma dell'articolo 1, cioè al caso dell'omissione della registrazione, mentre bisognerebbe prevedere anche il caso di diversa annotazione, cioè di quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, il quale stabilisce appunto che chiunque conceda in pegno beni mobili al fine di ottenere un prestito deve dimostrare la propria identità nei modi previsti dall'articolo 119 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cioè esibendo una carta d'identità o altro documento equipollente; il che non vieta che si ricorra a sotterfugi per cui si configuri il caso di una falsa intestazione, che in questo caso non verrebbe punita.

L E P R E, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sarebbe un reato di falso in atto pubblico.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. La risposta alla giusta obiezione del senatore Buccini è data dalla relazione unita al disegno di legge, in cui si precisa quale sia la preoccupazione dell'Amministrazione dell'interno per i casi di criminalità che possono verificarsi in materia e che negli ultimi tempi, mi dicono, si sono ancora aggravati, dando financo la possibilità di accertare alcuni reati — che per altra via non era stato possibile identificare — attraverso le note di pegno. Queste hanno infatti rilevato quali forme di criminalità possano estrinsecarsi nel settore, e la relazione afferma ad un certo punto: « Con il presente disegno di legge si intende ovviare ai lamentati inconvenienti... » inconvenienti che sono stati largamente illustrati nei capoversi precedenti « introducendo anche nel sistema giuridico italiano, pur contemperandoli in quanto possibile con i consolidati principi che regolano il settore bancario, mezzi idonei a perseguire efficacemente i reati che si connettono alla concessione di prestiti su pegno ». Questo ci rassicura sul fatto che gli

articoli in esame — e specialmente l'1 ed il 4 — fanno salve tutte le ipotesi di falsità nel settore in parola, generiche e contro la pubblica Amministrazione.

Pertanto, se la Commissione lo desidera, si potrà provvedere ad un chiarimento maggiore. A me sembra però che sia tutto implicito.

MI sembra, quindi, che sia indispensabile, oltre che correggere l'errore materiale all'articolo 3, sostituendo la parola « imposte » con la parola « imprese », anche modificare la misura dell'ammenda disposta dall'articolo 4, in questo senso: « è punito con l'ammenda da lire 500.000 ad un milione, salvo la revoca della licenza in caso di particolare gravità o di recidiva ».

M A R O T T A. Vorrei far presente che vi è una contraddizione tra l'articolo 1 e l'articolo 4. Lei, signor Presidente, giustamente dice che siamo in tema penale. Ma in tema penale ciascuno risponde per conto proprio; io, ad esempio, proprietario di un'automobile non posso rispondere delle lesioni colpose commesse dal guidatore dell'auto. Ne risponderò in sede civile.

A B E N A N T E. Come reato autonomo esiste già la punizione secondo la legge vigente.

M A F F I O L E T T I. Anche se condivido le idee espresse dal senatore Buccini sulla responsabilità oggettiva, tuttavia mi permetto di dissentire nel caso concreto, perché lo scopo del disegno di legge è di attribuire una responsabilità particolare a chi abbia la rappresentanza o la concessione degli istituti in oggetto. E in questo senso s'inserisce anche l'altra norma, che si vorrebbe introdurre, relativa alla revoca della licenza.

Qui si configurerebbe in particolare una colpa *in vigilando*. Noi dobbiamo individuare la responsabilità dell'istituto come tale. Allora, piuttosto che fare una norma penale di ordine normale, in cui diciamo che chiunque sia responsabile e punito eccetera, per cui l'inosservanza degli obblighi comporta per la persona fisica come tale la pena, va individuata la responsabilità delle persone pre-

1^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (12 agosto 1974)

poste all'esercizio del credito pignoratorio. A questo principio si collega, ripeto, la norma relativa alla revoca della licenza. Quindi, le due cose debbono andare di pari passo secondo un filo logico, e non possiamo fare a meno di lasciare la norma così com'è.

M A R O T T A . Forse non sono stato abbastanza chiaro. In sostanza, parliamo di responsabilità penale o di responsabilità civile? Il ragionamento del senatore Maffioletti avrebbe un fondamento nel caso che si trattasse di un fatto doloso, volontario.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Esiste una norma fondamentale nella legge penale, per cui è prevista la responsabilità a titolo di dolo o di colpa. Qui abbiamo la possibilità in questo momento di stabilire che vi è una responsabilità sia pure a titolo di colpa oltre quella a titolo di dolo; e dobbiamo dire « è punito con l'amenda da lire 500.000 a un milione ».

M A R O T T A . I casi colposi in che cosa consistono? L'inosservanza deve essere considerata un fatto doloso.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Qui si configura una colpa *in vigilando*.

M A R O T T A . La colpa *in vigilando* è punita civilmente!

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Non è vero, è punita penalmente.

M A R O T T A . Mi permetto di dissentire.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Ognuno è libero di pensarla come vuole.

M A R O T T A . Si tratta di essere d'accordo col codice penale.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. C'è una responsabilità penale da

parte di questi signori, cosiddetti gentiluomini, che commettono i crimini più gravi. E se non colpiamo questi criminali, chi dobbiamo colpire?

M A R O T T A . Puniamo gli uni e gli altri!

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Ma noi abbiamo qui soltanto gli uni e non possiamo colpire gli altri.

A G R I M I . Concordo con quanto diceva il senatore Buccini; dobbiamo stare attenti, cioè, a prefigurare o configurare un'ipotesi di responsabilità oggettiva che è vietata. Come pure, non possiamo ammettere un'ipotesi di reato colposo se non lo diciamo espressamente, perchè ogni volta che il codice penale punisce a titolo di colpa lo deve dire.

L'articolo 4, invece, non dice nulla, configura solo astrattamente il caso in cui il presidente dell'istituto di pegno per inosservanza è tenuto a pagare.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Quando la legge speciale penale non dice nulla, è implicito il rinvio alle norme generali del codice penale dove è prevista la punibilità penale a titolo di dolo o di colpa. Se noi non vogliamo porre delle limitazioni dobbiamo astenerci dal fare delle dichiarazioni esplicite.

A G R I M I . C'è un altro rischio: nel momento in cui si afferma una responsabilità esclusivamente del rappresentante dell'istituto e non si prevede che è punito l'impiegato, si può configurare anche l'ipotesi malevola di un funzionario che in odio al rappresentante dell'istituto commette una serie di inadempienze tali per cui l'altro è costretto a pagare.

Io riterrei — e vorrei che i colleghi venissero in mio aiuto — che l'articolo 4 andrebbe formulato in questo senso: « Chiunque con azioni od omissioni determina l'inosservanza degli obblighi . . . è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'amenda da lire 500.000 a un milione ».

1^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (12 agosto 1974)

DE MATTEIS. Penso che forse potrebbe andare questa formulazione: « Per l'inosservanza degli obblighi di cui al secondo comma dell'articolo 1 la persona cui spetta la rappresentanza dell'istituto e chiunque abbia concorso a tale inosservanza è punibile... ».

ABENANTE. Sarebbe limitativa.

BUCCHINI. Mi permetto di formulare due ipotesi di reati possibili: il reato commesso materialmente dall'impiegato, che può essere doloso ma anche colposo e che comunque implica una responsabilità di carattere personale, il reato di colpa *in vigilando* da parte del rappresentante dell'istituto, che può essere anche punito con l'ammenda.

Allora bisognerebbe stabilire, innanzitutto, che colui il quale non osserva obblighi di cui al secondo comma dell'articolo 1 è punito con la reclusione, salvo l'applicazione delle norme del codice penale nel caso che queste possano essere in vario modo applicate; e che con l'ammenda è punito il rappresentante dell'istituto.

LEPRE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo scopo di questa normativa — come è stato bene illustrato dal Presidente e da altri colleghi intervenuti — è quello di metter le banche e le aziende private abilitate all'esercizio del credito pignoratorio nella condizione di controllare la provenienza dei pegni, e di evitare che una gran parte dei furti vada a finire in questi canali senza possibilità di controllo.

La norma, quindi, vuole colpire le aziende di credito, stimolando la vigilanza in questo settore. C'è poi il problema sollevato dal senatore Buccini e da altri colleghi: quello della responsabilità individuale di chi è tenuto a indicare sui registri l'identità della persona e la descrizione dei beni, per cui potrebbe compiere o un reato di omissione oppure un reato di falsa registrazione. Io penso — ma sono disposto ad accettare tutte le formulazioni che possano concorrere a realizzare gli obiettivi della norma, che tra l'altro introduce un servizio ispettivo da par-

te della pubblica sicurezza, quindi anche la possibilità di un controllo continuo e di verifica — che possa sorgere una responsabilità di natura penale, qual è quella di non scrivere o quella di falsamente scrivere. Un registro di cui è obbligatoria la tenuta per il rappresentante della banca e per gli impiegati costituisce, a mio avviso, un atto pubblico, un documento tenuto per pubblica fede la cui responsabilità comporta un reato o di natura colposa o di natura dolosa, ma più che altro di natura dolosa. Questo è il mio modo di vedere il problema sempre, però, che il Governo sia disposto ad accogliere la previsione di un reato particolare per questo tipo di comportamento.

MAROTTA. Occorre dire che il disegno di legge è inadeguato e che il suo contenuto non corrisponde al titolo; la montagna ha partorito un topolino perchè si è finito con il trattare un reato soltanto dal punto di vista contravvenzionale. Non più di venti giorni fa sono stato consultato su un caso avvenuto in un grande istituto bancario che esercita l'attività pignoratoria. Un funzionario addetto alla pignorazione un bel giorno si è presentato al suo superiore dichiarando che tutti gli oggetti presi in pegno erano falsi. Dal fatto è nata una campagna scandalistica condotta dai giornali e unico risultato è stato la condanna ad otto anni di reclusione di quel funzionario. Dunque, in situazioni del genere, in cui i rappresentanti degli istituti rimangono indenni, ritengo di poter dire che il provvedimento, nonostante il titolo, non modifica niente; occorre ben altro per evitare che gli istituti che esercitano il credito pignoratorio siano ricettacolo di oggetti falsi, rubati o truffati. Il disegno di legge non è assolutamente adeguato alla gravità del problema che si vuole affrontare e alla nuova criminalità che dobbiamo reprimere e che non possiamo certamente reprimere con un'ammenda che va da 100 mila lire ad un milione.

VENANZI. Il caso illustrato dal senatore Marotta conferma la esigenza di modificare l'articolo 4.

1^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (12 agosto 1974)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro, concede in pegno beni mobili ad un Istituto o Azienda di credito abilitati ad esercitare il credito pignoratizio disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745 e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, deve dimostrare la propria identità nei modi previsti dall'articolo 119 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

A cura dell'Istituto o Azienda di credito che concede il prestito, devono essere annotate in un apposito registro le generalità e il domicilio di chi concede il pegno, la data dell'operazione e la descrizione degli oggetti ricevuti in pegno.

BARRA. Avrei voluto proporre di emendare l'articolo 1 anche nel senso di aggiungere che l'omissione, salvo che costituisca reato più grave, deve essere punita con un'ammenda di un certo ammontare, ma rinuncio alla proposta perchè il senatore Agrimi intende proporre un emendamento sostitutivo dell'articolo 4 dello stesso contenuto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

In deroga all'articolo 340 del Codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono essere delegati dal giudice ad esaminare il registro indicato nell'articolo 1 per rintracciare le cose di illegittima provenienza o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle imposte non comprese tra gli Istituti ed Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, le quali effettuano, anche occasionalmente, operazioni di prestito su pegno.

Tali imprese devono effettuare le annotazioni previste nel secondo comma dell'articolo 1 su di un registro vidimato e bollato nelle forme sancite dagli articoli 2215 e 2216 del codice civile.

LEPRE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ricordo che occorre correggere l'errore materiale al primo comma: la parola « imposte » deve essere sostituita dall'altra « imprese ».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Con la correzione dell'errore su cui ha richiamato l'attenzione il sottosegretario, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Per l'inosservanza degli obblighi di cui al secondo comma dell'articolo 1 la persona cui spetta la rappresentanza dell'Istituto o della Azienda di credito è punita con l'ammenda fino a lire centomila.

BUCCHINI. Io propongo all'articolo 4 un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

« Salva l'applicazione delle norme del codice penale, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione; alla stessa pena soggiace la persona cui spetta la rappresentanza dell'Istituto o dell'azienda di credito ».

AGRIMI. Se il collega Buccini è d'accordo, io modificherei il suo emenda-

1^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (12 agosto 1974)

mento sostitutivo dell'articolo 4 in questo senso:

« Chiunque violi gli obblighi previsti dall'articolo 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Detta pena si applica anche alla persona cui spetta la rappresentanza dell'istituto o dell'azienda di credito; nei casi di particolare gravità o recidiva specifica nell'osservanza di detti obblighi e revocata l'abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio ».

B U C C I N I . Va bene

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. L'espressione « recidiva specifica » non va bene. Bisogna eliminare l'aggettivo « specifica ».

D E M A T T E I S . Scusi, signor Presidente, ma a me pare opportuno precisare che si deve trattare di recidiva specifica, altrimenti la revoca dell'abilitazione potrebbe essere applicata anche nei casi di recidiva generica. Per esempio, uno che sia stato condannato a 50 000 lire di multa per diffamazione, se poi commette il reato previsto in questo articolo, potrebbe essere considerato recidivo. La recidiva può essere generica o specifica e, secondo me, la revoca dell'abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio deve essere applicata soltanto nei casi di recidiva specifica.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Con una norma legislativa recentissimamente approvata dalla Camera e dal Senato, e quindi già entrata in vigore, la considerazione della recidiva da parte del giudice è stata resa facoltativa. In questo caso noi introduciamo una recidiva *ope legis* stabilendo che nel caso di recidiva è revocata anche l'abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio.

D E M A T T E I S . Ma come si può fare una norma così generica? O precisiamo che la recidiva deve essere specifica oppure la eliminiamo del tutto.

A R E N A . Secondo me, basta soltanto l'espressione: « Nei casi di particolare gravità », senza nominare la recidiva.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Io credo di interpretare il pensiero dei proponenti dicendo che qui si intende che, nel caso che per la seconda volta si verifichi una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 1, si applica la revoca dell'abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio. Perciò è sufficiente la semplice parola « recidiva ».

M A R O T T A . Forse è preferibile la sospensione, invece che la revoca, dell'abilitazione dell'esercizio del credito pignoratizio.

L E P R E , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Già la sospensione è un provvedimento gravissimo per un istituto di credito.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. La sospensione è una misura cautelare amministrativa. La revoca invece è una pena, di cui si devono preoccupare coloro cui è imposta l'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 1.

A B E N A N T E . Ma allora, in caso di violazione di detti obblighi, poichè titolare dell'abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio è il presidente dell'istituto di credito, il provvedimento di revoca non si limiterà all'agenzia in cui si è verificato il fatto ma si estenderà a tutto il territorio nazionale?

A G R I M I . Possiamo precisare che la abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio è revocata « nella sede in cui il reato è stato commesso ».

M A F F I O L E T T I . Secondo me è preferibile lasciare una certa latitudine, un certo margine, a chi deve prendere il provvedimento di revoca. Manteniamo la dizione originaria, più generica.

1^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (12 agosto 1974)

A R E N A . Si può anche precisare che la revoca può essere territorialmente limitata.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Io mi rendo conto delle vostre preoccupazioni, ma credo che sia migliore la formula: « è revocata l'abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio ».

A B E N A N T E . Ma questa formulazione sta a significare che, quando interviene la revoca dell'abilitazione, il credito pignoratizio non può più essere esercitato dall'istituto interessato nè a Napoli, nè a Milano, nè in altre sedi; e su questo io non sono d'accordo. Se c'è un impiegato infedele nell'agenzia n. 3, per esempio, il provvedimento di revoca deve riguardare quell'agenzia, ma non tutte le altre; non si può togliere un servizio a tutti i cittadini, ai quali deve essere consentito di servirsene presso altre sedi.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Lo scopo della norma è quello di colpire la dirigenza per il fatto di non aver esercitato la dovuta vigilanza.

A B E N A N T E . Allora non si attuerà mai, perchè gli istituti di credito sono talmente forti che renderanno in qualche maniera inoperante questa norma.

B A R R A . Se non adottiamo la formula indicata dal Presidente, non c'è via d'uscita, giacchè la concessione amministrativa per l'esercizio del credito pignoratizio è data all'istituto, non alla singola agenzia.

V E N A N Z I . Si potrebbe dire: « l'abilitazione è revocata o territorialmente limitata ».

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Noi possiamo anche arrivare a trovare una formula per la limitazione del provvedimento di revoca dell'abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio; però dobbiamo renderci conto della vera ragione della nor-

ma dell'articolo 4. Si tratta di una sanzione che viene prevista per cercare di prevenire e reprimere forme di delinquenza che, anche se si manifestano solo in una piccola sede, possono avere rilevanza nazionale in quanto sono mezzi attraverso i quali si giunge a consumare dei crimini che interessano tutta la Nazione.

In tale situazione, quindi, mi sentirei tranquillo, come cittadino più che come legislatore, soprattutto prevedendo che nei casi di maggiore gravità o recidiva nell'inosservanza degli obblighi in questione è revocata l'abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio. Infatti è vero che — come giustamente ha osservato qualcuno — l'infrazione può manifestarsi in una piccola sede di periferia, ma è anche vero che possono derivarne conseguenze di grande rilievo.

A B E N A N T E . Lo spirito che ha ispirato la presentazione del disegno di legge è da me condiviso; però non bisogna dimenticare che la struttura di cui ci stiamo occupando rappresenta la valvola di sfogo per tante miserie, per tante persone oneste le quali vi trovano la possibilità di tirare avanti. A Napoli è ancora piuttosto diffusa l'abitudine di andare ad impegnarsi qualcosa, e non sono tutti malfattori quelli che la seguono, tali da essere puniti con le pene più gravi.

Ora un'infrazione alle norme di cui all'articolo 1 può verificarsi in una sede del Banco di Napoli o in un'agenzia autorizzata di uno sperduto paese: è quindi giusto che la revoca sia limitata al luogo dove il reato è stato commesso.

A R E N A . La preoccupazione che condivido con diversi colleghi è quella che non si generalizzi troppo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Allora la norma dovrebbe essere elaborata nel senso che la revoca può essere limitata alle sedi o alle agenzie ove il reato è stato commesso. Io non mi oppongo, anche se ritengo che si tratta di una limitazione la quale può dar luogo ad inconvenienti.

1^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (12 agosto 1974)

A R E N A . Parlerei di agenzie, sedi e filiali.

L E P R E , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Io riterrèi opportuno aggiungere, all'articolo 4, anche un riferimento al titolare dell'impresa di cui all'articolo 3.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Ma è implicito.

L E P R E , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Allora il Governo è favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 4.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il testo sostitutivo dell'articolo 4 proposto dai senatori Agrimi e Buccini, che nella formulazione concordata recitò:

Art. 4.

Chiunque violi gli obblighi di cui al secondo comma dell'articolo 1 è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'amenda da lire centomila a lire un milione.

Detta pena si applica anche alle persone cui spetta la rappresentanza dell'Istituto o dell'Azienda di credito.

Nei casi di particolare gravità o di recidiva nell'inosservanza degli obblighi di cui

al secondo comma dell'articolo 1 è revocata l'abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio.

(È approvato).

Il senatore Arena propone il seguente comma aggiuntivo: « La revoca di cui al precedente comma può essere limitata alle agenzie o alle sedi ove il reato è stato commesso ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

M A R O T T A . Poichè non è stata prevista alcuna sanzione per chi contravvenga all'obbligo, imposto dal primo comma dell'articolo 1 a chi concede in pegno beni mobili, di dimostrare la propria identità, dichiaro che voterò contro il disegno di legge.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO